Sismabonus 110% – OK alla cessione del credito per un soggetto in regime forfetario

3 Novembre 2020

Sì alla cessione del credito in caso di interventi di recupero antisismico agevolabili con il *Sismabonus* potenziato al 110%, eseguiti da un soggetto in regime forfetario, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva, e non ad IRPEF.

Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.514/E del 2 novembre 2020**, in relazione alla fruibilità del *Sismabonus al 110%* mediante il meccanismo della cessione del credito, nell'ipotesi in cui il beneficiario della detrazione eserciti la propria attività in regime forfetario (in base alla legge 190/2014).

Come noto, la detrazione potenziata al 110% (cd. *Superbonus*), è prevista dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. "*Decreto Rilancio*") [1].

In particolare, l'art.121 del medesimo "*Decreto Rilancio*" ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell' 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020[2].

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.514/E/2020** affronta l'ipotesi di un **contribuente** che, nell'**esercizio della propria attività**, accede al cd. "**regime forfetario**", in base al quale il **reddito prodotto** viene **sottoposto** ad imposta sostitutiva (*cfr*. l'art.1, co.54-89, della legge 190/2014), ed intende usufruire del *Sismabonus* al 110%.

Al riguardo, richiamando anche quanto già espresso nella C.M. 24/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il ***Superbonus***, **nella forma della detrazione diretta**, **non è applicabile** per i **soggetti** che possiedono esclusivamente **redditi** assoggettati, tra l'altro, **ad imposta sostitutiva**, come accade per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che **aderiscono** al predetto **regime forfetario**[3].

Tuttavia, per i **medesimi soggetti**, l'**Amministrazione finanziaria conferma**, nella **Risposta n.514/E/2020**, che l'**agevolazione** viene **riconosciuta** nelle forme del **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo**, e della **cessione del credito**.

Infatti, ai fini dell'**esercizio dell'opzione** per tali due **modalità alternative** di **fruizione** del **beneficio non rileva** la circostanza che l'**IRPEF non** sia **dovuta**, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l'obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.

Nel caso di specie, quindi, il ***Sismabonus*** al 110% viene **riconosciuto**, nel rispetto di tutti i **requisiti** per la **fruizione** dell'**agevolazione**, nella forma della **cessione** del **credito**.

---

[1] Convertito dalla Legge 77/2020, c*fr. ANCE "Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale" – ID n.41108 del 24 luglio 2020 e "Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate e modalità applicative". ID N. 41309 del 24 agosto 2020.*

[2] *Cfr. ANCE "Superbonus 110%: approvate le specifiche per l'invio della comunicazione all'Ade" – ID N.41949 del 13 ottobre 2020.*

[3] ***Cfr*. Legge 23 dicembre 2014 n.190**

(omissis)

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. *(omissis)*

42241-Risposta n.514-E del 2 novembre 2020.pdfApri